



Il Ministro del Turismo

AVVISO PUBBLICO

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*” e, segnatamente, l’articolo 1, che prevede, ai commi 1 e 2, incentivi sotto forma di credito d’imposta e contributo a fondo perduto destinati alle imprese alberghiere, alle strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, alle strutture ricettive all’aria aperta, nonché alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici;

VISTO l’Avviso pubblico del Ministro del turismo del 23 dicembre 2021 recante “*Modalità applicative per l’erogazione di contributi e crediti di imposta a favore delle imprese turistiche di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152*” e, in particolare, l’articolo 15, comma 3, nella parte in cui rinvia ad un successivo Avviso la determinazione di quanto non espressamente disciplinato dal medesimo Avviso del 23 dicembre 2021;

VISTO, in particolare, l’art. 3, comma 7, del citato Avviso, ai sensi del quale ai fini del raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dall’Allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio dell’8 luglio 2021, relativa all’approvazione della valutazione del PNRR dell’Italia, misura MIC3-4.2, l’attribuzione degli incentivi di cui al predetto Avviso avverrà nel limite massimo di spesa pari a € 500 milioni così come integrati dall’articolo 1, comma 13, del decreto-legge 6 novembre 2021, n.152;

VISTO l’Avviso pubblico del Ministro del turismo prot. n. 2615/22 del 18 febbraio 2022, recante “*Modalità applicative per l’accesso alla piattaforma online per l’erogazione di contributi e credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 9 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152*”;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni in legge 29 giugno 2022, n. 79, e in particolare l’articolo 38, ai sensi del quale “*le risorse finanziarie per l’attuazione della linea progettuale MIC3, sub investimento 4.2.2 nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, pari a 98 milioni di euro, sono destinate ad incrementare la dotazione finanziaria della linea*



Il Ministro del Turismo

progettuale MIC3, sub investimento 4.2.1 del predetto Piano nazionale di ripresa e resilienza. L'importo di 100 milioni di euro, di cui all'articolo 1, comma 13, del predetto decreto-legge n. 152 del 2021, è destinato a finanziare anche le domande di agevolazione presentate dalle agenzie di viaggio e tour operator ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 152 del 2021”;

VISTA la Decisione della Commissione europea C (2022) 3188 final del 11 maggio 2022 con cui è stata autorizzata, per la misura MIC3, Investimento 4.2, l'applicazione delle disposizioni di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final “*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*”;

VISTO che, ai sensi dell'art. 3, comma 7, dell'Avviso del 23 dicembre 2021, “*nel caso di esaurimento delle risorse disponibili prima del raggiungimento dell'obiettivo del numero minimo di 3.500 imprese beneficiarie, gli incentivi verranno comunque concessi alle prime 3.700 imprese turistiche e l'incentivo riconoscibile verrà di conseguenza ridotto in misura proporzionale*”;

VISTO l'Avviso pubblico del Ministero del turismo prot. n. 4986/22 dell'8 aprile 2022, recante “*Criteri di riparto delle risorse, la tempistica di presentazione della documentazione necessaria e le modalità di rendicontazione per l'erogazione di contributi e credito d'imposta di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152*”, e in particolare l'articolo 1, che ha definito le modalità di riconoscimento e calcolo degli incentivi, e l'articolo 2, che ha disciplinato la ripartizione dei fondi mediante riduzione proporzionale con minimo garantito;

VISTO il decreto del Ministro del turismo, prot. n. 8189/22 del 27 giugno 2022, con cui è stata disposta la concessione degli incentivi di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 152/2021, in favore dei soggetti richiedenti individuati nell'Allegato A – Ministero del Turismo – Elenco beneficiari ammessi procedura ex Art. 1 DL 152/2021, del medesimo decreto;

CONSIDERATA la riserva del 50 per cento delle risorse stanziare per la misura, dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica, e la riserva del 40 per cento dedicata agli interventi da realizzarsi nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, come indicata all'articolo 1, comma 2, dell'Avviso del 23 dicembre 2021;

CONSIDERATA la ripartizione dei fondi mediante riduzione proporzionale con minimo garantito, come disciplinata dall'articolo 2 dell'Avviso del 8 aprile 2022;



Il Ministro del Turismo

TENUTO CONTO che, in seguito alla riduzione proporzionale degli incentivi concedibili, prevista dall'articolo 2 dell'Avviso pubblico dell'8 aprile 2022, è emerso che n. 1.664 imprese, pari al 45% del totale delle imprese finanziate, hanno ottenuto una agevolazione pari al 100% di quanto richiesto delle spese ammissibili e che n. 2.036 imprese, pari al 65% del totale delle imprese finanziate, hanno subito una riduzione dell'importo concesso rispetto a quanto richiesto delle spese ammissibili, definendo per queste ultime possibili condizioni di elevata criticità sulla realizzazione dei progetti;

RITENUTO, pertanto, di dover consentire alle imprese, per i motivi di cui sopra, di poter rimodulare lo schema di progetto al fine di rendere le attività progettuali da realizzare compatibili con l'importo degli incentivi concessi e quindi consentire il completamento delle stesse;

SI AVVISA

Articolo 1

(Rimodulazione della proposta progettuale)

1. Per le sole imprese beneficiarie della Misura PNRR M1C3 investimento 4.2.1., ex art. 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, individuate nell'Allegato "A – Ministero del Turismo – Elenco beneficiari ammessi procedura ex Art. 1 DL 152/2021" del decreto del Ministro del turismo n. 8189/22 del 27 giugno 2022, che, in seguito alla ripartizione dei fondi mediante riduzione proporzionale con minimo garantito, secondo i criteri definiti all'art.2 dell'Avviso dell'8 aprile 2022, n. 4986, hanno ottenuto una agevolazione inferiore al 100% di quanto richiesto delle spese ammissibili, tenuto fermo l'importo dell'incentivo concesso alla singola impresa e la riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica e la riserva del 40 per cento dedicata agli interventi da realizzarsi nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, come indicata all'articolo 1, comma 2 dell'Avviso del 23 dicembre 2021, è consentita la presentazione della richiesta di rimodulazione delle proposte progettuali.

2. Per rimodulazione è da intendersi la possibilità per l'impresa di modificare la scheda progetto originariamente presentata ricalcolando l'ammontare dell'investimento, o attraverso l'eliminazione di una o più linee d'intervento, salvo quanto disposto dal successivo comma 8, ovvero ridefinendo l'investimento per ciascuna linea d'intervento.



Il Ministro del Turismo

3. L'impresa che intenda avvalersi della possibilità di rimodulazione dovrà rivedere la proposta di investimento attenendosi alle seguenti condizioni:

a) dovrà essere nuovamente trasmessa la scheda progetto rimodulata, nel limite massimo dell'importo già concesso e nel rispetto dei criteri previsti dall'Avviso pubblico del 23 dicembre 2021, fermo restando che l'incentivo già concesso sotto forma di contributo a fondo perduto non può risultare superiore al 50 per cento delle spese ammissibili ricalcolate nella scheda progetto;

b) laddove l'impresa concessionaria intendesse ricevere l'intero incentivo concesso con il decreto ministeriale del 27 giugno 2022, la proposta progettuale rimodulata dovrà presentare spese ammissibili pari all'incentivo riconosciuto più almeno il 20% della parte concedibile come credito d'imposta, che rimane a carico dell'impresa beneficiaria;

c) laddove, invece, l'impresa concessionaria intendesse richiedere un incentivo inferiore a quello concesso con il decreto ministeriale del 27 giugno 2022, l'importo complessivo dell'incentivo richiesto deve essere sempre calcolato, ai sensi dell'articolo 1 dell'Avviso dell'8 aprile 2022, prima quantificando la quota di contributo a fondo perduto e successivamente, sull'ammontare rimanente delle spese ammissibili, calcolando l'incentivo riconoscibile sotto forma di credito d'imposta applicando una percentuale pari all'80%. Deve, in ogni caso, restare a carico dell'impresa proponente almeno il 20% della parte concedibile come credito d'imposta;

d) il progetto rimodulato dovrà garantire in ogni caso, la funzionalità dell'investimento, a mezzo di asseverazione di un tecnico abilitato esterno all'impresa.

4. Le imprese che non hanno subito alcuna riduzione dell'incentivo sono escluse dalla rimodulazione, avendo ottenuto il massimo incentivo concedibile.

5. La rimodulazione è altresì esclusa per le imprese che abbiano chiesto l'incentivo soltanto nella forma del contributo a fondo perduto.

6. Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 152 del 6 novembre 2021, il 50 % delle risorse complessivamente stanziato per la misura è riservato agli interventi di riqualificazione energetica, le imprese di cui al comma 1 del presente articolo, che intendano mantenere tra le attività progettuali gli interventi di efficientamento energetico, in fase di rimodulazione della scheda progetto, dovranno rielaborare la stessa in modo tale che le spese ammissibili per gli interventi di tale linea di attività non siano inferiori all'importo concesso per l'efficientamento energetico medesimo. In caso contrario la quota riconosciuta per l'efficientamento energetico non potrà essere concessa.



Il Ministro del Turismo

7. Nel caso in cui l'impresa non intenda, invece, realizzare l'intervento di efficientamento energetico, l'incentivo concesso a tali fini potrà essere attribuito, mediante scorrimento della graduatoria, alle imprese che abbiano richiesto incentivi per interventi di efficientamento energetico e che non siano risultate concessionarie ai sensi del decreto ministeriale del 27 dicembre 2022.

8. Non è consentita la rimodulazione per le linee di attività per le quali siano state concesse le premialità cui all'articolo 1, comma 2, lett. a), del decreto-legge n.152/21.

9. I termini e le modalità di presentazione della richiesta di rimodulazione delle proposte progettuali saranno successivamente pubblicati sul sito del Ministero e del soggetto gestore (www.invitalia.it).

Articolo 2

(Proroga dei termini)

1. Sono prorogati di un mese i termini di cui all'articolo 4, comma 2, lettere d) ed e) dell'Avviso del Ministero del turismo del 23 dicembre 2021.

Articolo 3

(Disposizioni finali)

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente provvedimento, si rinvia a quanto disposto dall'Avviso pubblico del Ministro del turismo del 23 dicembre 2021.

2. Il Ministero del turismo si riserva di fornire ulteriori indicazioni con successivi provvedimenti.

Massimo Garavaglia